

COMUNE DI MASSA



Medaglia d'Oro al Merito Civile

Comune di Massa

Regolamento

**Formazione e gestione dell'elenco degli operatori economici del
Comune di Massa per l'affidamento di appalti di lavori, servizi e
forniture inferiori alle soglie comunitarie**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 118 del 18/06/2019.

Sommario

Art. 1 - Oggetto del regolamento.....	1
Art. 2 - Costituzione dell'elenco e durata.....	2
Art. 3 - Settori merceologici e categorie di iscrizione.....	2
Art. 4 - Soggetti ammessi.....	3
Art. 5 - Requisiti per l'iscrizione.....	4
Art. 6 - Domanda di iscrizione.....	6
Art. 7 - Modalità di presentazione delle domande di iscrizione.....	7
Art. 8 - Procedura di iscrizione telematica.....	7
Art. 9 - Accertamento dei requisiti, inserimento nell'elenco e durata iscrizione.....	8
Art. 10 - Iscrizione in ulteriori sottocategorie e fasce.....	9
Art. 11 - Obbligo di aggiornamento dei dati comunicati.....	9
Art. 12 - Verifica dei requisiti autodichiarati.....	10
Art. 13 - Sospensione e cancellazione dall'elenco.....	10
Art. 14 - Affidamenti a operatori iscritti all'elenco.....	11
Art. 16 - Responsabile del procedimento.....	12
Art. 17 - Tracciabilità dei flussi finanziari.....	12
Art. 18 - Protocollo di legalità e codice di comportamento.....	12
Art. 19 - Trattamento dati personali - Informativa (Art. 13 GDPR).....	13
Art. 20 - Foro competente.....	14
Art. 21 - Entrata in vigore.....	14

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento ha a oggetto la creazione e gestione di un elenco aperto e dinamico di operatori economici per l'affidamento di lavori, servizi e forniture ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2, del d. lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici, di seguito definito "Codice") e s.m.i., e delle Linee Guida n. 4, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Anac con delibera n. 1097 del 26.10.2016 e aggiornate al d. lgs. n.56/2017, con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018.

2. L'istituzione dell'elenco persegue i seguenti scopi:

a) assicurare e favorire la partecipazione degli operatori economici, anche di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che consentano la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, senza che venga pregiudicato il livello qualitativo delle prestazioni richieste;

b) introdurre criteri di scelta del contraente certi e trasparenti nelle procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori che prevedono l'invito di una pluralità di operatori economici;

c) garantire che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, forniture e servizi avvenga nel rispetto dei principi a cui si devono informare le procedure di affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie comunitarie: economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione e parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, proporzionalità, rotazione e tutela delle microimprese, e delle imprese piccole e medie;

d) dotare il Comune di Massa di un utile strumento articolato in categorie, classi merceologiche e fasce d'importo, per la selezione di operatori economici da invitare per i quali risultino preliminarmente comprovati i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Codice, di idoneità professionale, capacità economico-finanziarie e capacità tecniche-professionali di cui all'art. 83 del Codice, dichiarati, ai sensi del d.p.r. 445/2000.

3. Il presente documento, con i relativi allegati che ne formano parte integrante ed essenziale, costituisce il "Regolamento per la formazione e la gestione dell'Elenco degli Operatori Economici del Comune di Massa".

4. Il presente regolamento, le domande di iscrizione all'elenco degli operatori economici (di seguito per brevità definito "Elenco"), le relative dichiarazioni e documentazione forniti dai soggetti interessati hanno il solo scopo di manifestare la volontà dei medesimi di essere iscritti al citato Elenco, senza che ciò comporti alcun vincolo in capo al Comune di Massa per l'assegnazione di qualsivoglia affidamento a detti soggetti. L'istituzione dell'Elenco, pertanto, non costituisce in alcun modo l'avvio di alcuna procedura di affidamento e/o di aggiudicazione di appalti.

5. Le disposizioni del presente regolamento devono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile

con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative e regolamentari. Il Comune di Massa si riserva la facoltà di apportare modifiche ed integrazioni al presente regolamento nel caso in cui, durante il periodo di validità dell'Elenco stesso, sopravvenissero nuove disposizioni di legge.

6. Gli importi indicati nel presente regolamento sono al netto di I.V.A.

Art. 2 - Costituzione dell'elenco e durata

1. L'Elenco è costituito a seguito di avviso pubblico, nel quale è rappresentata la volontà del Comune di Massa, in qualità di Stazione Appaltante, di realizzare un elenco aperto e dinamico di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria. L'avviso indica, oltre alle modalità di selezione degli operatori economici da invitare, le categorie, sottocategorie e fasce di importo in cui il Comune di Massa ha suddiviso l'Elenco e i requisiti minimi richiesti per l'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria/sottocategoria e fascia di importo. La dichiarazione del possesso dei requisiti avviene attraverso la compilazione di apposita modulistica predisposta dal Comune di Massa e allegata al presente regolamento, da inviare secondo le modalità descritte nei successivi articoli.

2. L'Elenco ha durata indeterminata ed è sempre aperto, pertanto è possibile per l'operatore economico interessato presentare domanda d'iscrizione sia dalla data di pubblicazione dell'avviso pubblico di costituzione dell'elenco degli operatori, sia, in seguito, in qualsiasi momento di durata dello stesso.

3. L'Elenco si forma in base alle domande di iscrizione pervenute al Comune di Massa a seguito della pubblicazione dell'avviso pubblico ed è aggiornato continuamente con l'inserimento degli operatori economici che ne facciano richiesta nonché con l'eventuale aggiornamento dei dati relativi ai soggetti già iscritti in Elenco che ne facciano apposita richiesta.

Art. 3 - Settori merceologici e categorie di iscrizione

1. L'Elenco è articolato in tre **SEZIONI**:

Sezione I) Fornitori di **BENI**,

Sezione II) Prestatori di **SERVIZI**,

Sezione III) Esecutori di **LAVORI**.

2. Le sezioni, a loro volta, sono divise per categorie e sottocategorie - settori merceologici; settori di servizi e categorie di opere – individuate nell'allegato n. 4 al presente regolamento. Il Comune di Massa si riserva la facoltà di integrare il numero delle categorie/sottocategorie previste, in funzione delle mutate o sopravvenute esigenze dell'ente, utilizzando le stesse forme di pubblicità previste per la formazione del presente regolamento. L'aggiornamento e la modifica delle categorie e sottocategorie sono effettuate con delibera di Giunta Comunale.

3. Per ogni sottocategoria sono definite le seguenti **FASCE DI IMPORTO** dell'appalto da affidare, in base alle quali ciascun operatore economico può chiedere l'iscrizione sulla scorta dei requisiti indicati nei successivi articoli:

a) Per i **fornitori di beni e i prestatori di servizi**:

- Fascia 1 fino a 5.000 euro;
- Fascia 2 da 5.001 euro fino a 20.000 euro;
- Fascia 3 da 20.001 euro fino a 39.999 euro;
- Fascia 4 da 40.000 euro fino a 143.999 euro;
- Fascia 5 da 144.000 euro fino a 220.999 euro;

- solo per gli appalti di servizi dell'allegato IX

- Fascia 6 da 221.000 euro fino a 500.000 euro;
- Fascia 7 da 500.001 euro fino a 749.999 euro.

b) Per gli **esecutori di lavori**:

- Fascia 1 fino a 20.000 euro;
- Fascia 2 da 20.001 euro fino a 39.999 euro;
- Fascia 3 da 40.000 euro fino a 149.999 euro;
- Fascia 4 da 150.000 euro fino a 309.600 euro; (classifica I per attestazione SOA incrementata di un quinto ex art. 61, comma 2, d.p.r. n. 207 del 2010);
- Fascia 5 da 309.601 euro fino a 619.200 euro (classifica II per attestazione SOA incrementata di un quinto ex art. 61, comma 2, d.p.r. n. 207 del 2010);
- Fascia 6 da 619.201 euro fino a 999.999 euro (classifica III per attestazione SOA)

4. Gli operatori economici, in relazione ai requisiti di iscrizione posseduti, possono iscriversi per una o più categorie/sottocategorie e per una o più fasce economiche o nell'intervallo tra le fasce scelte.

Art. 4 - Soggetti ammessi

1. Sono ammessi all'iscrizione gli operatori economici costituiti in forma di persone fisiche o giuridiche che offrono sul mercato la realizzazione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi.
2. In particolare rientrano tra gli operatori economici di cui al comma 1:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n.422, e del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
- d) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

3. I soggetti temporaneamente riuniti - Raggruppamenti Temporanei e Consorzi Ordinari di concorrenti di cui all'art. 48 del Codice - non sono ammessi all'iscrizione nell'Elenco sotto tale forma giuridica, ma l'operatore economico singolo, qualora qualificato, se invitato alla gara può presentare offerta costituendosi in una delle predette forme di raggruppamento (formalmente costituito o costituendo nelle forme di legge) , alle seguenti condizioni:

- a) che i soggetti raggruppati siano singolarmente qualificati nell'Elenco del Comune di Massa;
- b) che il raggruppamento sia necessario e dimensionato per il raggiungimento del livello minimo di requisiti speciali di qualificazione richiesti per la partecipazione alla specifica procedura di gara.

Art. 5 - Requisiti per l'iscrizione

1. Ai fini dell'inserimento nell'Elenco, gli operatori economici interessati devono essere in possesso di requisiti di ordine generale e di requisiti di ordine speciale. Il Comune di Massa si riserva di adeguare e/o modificare in qualunque momento i requisiti richiesti. Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti richiesti, siano essi di carattere generale o speciale, comporta la non iscrizione ovvero la cancellazione del soggetto dall'Elenco.

2. Per l'ammissione all'Elenco gli operatori economici devono dichiarare ai sensi del d.p.r. 445/2000 il possesso dei seguenti **requisiti di ordine generale e di idoneità professionale**:

A) Requisiti di ordine generale- L'operatore economico deve dichiarare di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalle procedure di affidamento di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.. Il possesso dei requisiti di ordine generale viene dichiarato dall'operatore economico al momento della presentazione della domanda di iscrizione attraverso il modello automatico generato dal sistema (facsimile - Allegato 1 al presente Regolamento).L'indicazione nominativa dei soggetti di cui al comma 2 e al comma 3 dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. sarà richiesta in sede di

verifica dei requisiti.

B) Requisiti di idoneità professionale - L'operatore economico deve dichiarare di essere iscritto nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti Ordini Professionali a norma dell'art. 83, comma 3 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.. Per i servizi la cui esecuzione è subordinata al possesso di una particolare autorizzazione ovvero all'iscrizione in un Albo/Elenco, ovvero all'appartenenza ad una particolare Organizzazione, dovrà essere provato il possesso di tale autorizzazione ovvero l'iscrizione nell'Albo/Elenco ovvero l'appartenenza all'Organizzazione specifica. Il possesso del requisito viene dichiarato dall'operatore economico al momento della presentazione della domanda di iscrizione attraverso il modello automatico generato dal sistema (facsimile - Allegato 1 al presente Regolamento).

3. Per l'ammissione all'Elenco gli operatori devono dichiarare, altresì, il possesso di adeguata **capacità economico-finanziaria e capacità tecnico-professionale** per le tipologie di appalti e classi di importo di cui chiedono l'iscrizione, secondo le seguenti specifiche:

c) Requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo

c.1) Requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo per FORNITURE E SERVIZI, per tutte le fasce l'operatore economico interessato deve presentare:

1. **Dichiarazione rilasciata, ai sensi del d.p.r. 445/2000, di un fatturato globale** conseguito negli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione, almeno uguale alla classe di importo (intesa come valore massimo) della fascia per la quale si richiede l'iscrizione all'Elenco.

2. **Dichiarazione rilasciata, ai sensi del d.p.r. 445/2000, dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo:**

a) **Avvenuta esecuzione di contratti di servizi o forniture per sottocategoria merceologica analoga** a quella per la quale si richiede l'iscrizione, effettuati negli ultimi tre anni, antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione, per un importo complessivo, Iva esclusa, almeno pari alla classe d'importo (intesa come valore massimo) della fascia per la quale si chiede l'iscrizione all'Elenco.

b) Una relazione contenente:

- L'indicazione dei tecnici e degli organi tecnici che fanno parte integrante dell'operatore economico;
- L'indicazione dei titoli di studio del prestatore di servizi o dell'imprenditore o dei dirigenti di impresa;
- L'indicazione dell'organico medio annuo e del numero dei dirigenti negli ultimi tre anni;
- Una descrizione delle attrezzature, del materiale e dell'equipaggiamento tecnico;
- Ove presenti, le certificazioni possedute dall'azienda.

c.2) **Requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo per LAVORI**

– L'operatore economico interessato deve:

1. **Per Fascia di importo 1, 2 e 3 (< € 150.000,00)**, essere in possesso dell'**Attestazione SOA** per le relative categorie e classifiche di lavorazioni per le quali sono interessati a partecipare

Oppure

in caso di mancanza della SOA, dei requisiti di cui all'art. 83 comma 2 del d.lgs. 50/2016, in relazione alle singole categorie per cui richiede l'iscrizione, mediante dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 e nello specifico di:

a) aver eseguito dei **lavori analoghi**, a quelli della categoria per cui si richiede l'iscrizione, eseguiti **direttamente** nel quinquennio antecedente la data di richiesta di iscrizione, per un valore almeno uguale alla classe di importo (intesa come valore massimo) della fascia per la quale si chiede l'iscrizione all'Elenco;

b) di avere un **costo complessivo**, sostenuto per il **personale dipendente**, non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di presentazione della domanda di iscrizione all'Elenco. Nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui al punto a);

c) la produzione di un elenco indicante l'adeguata attrezzatura tecnica posseduta e del personale dipendente.

2. **Per Fascia di importo 4, 5 e 6 (> € 150.000,00)** di essere in possesso dell'**attestazione SOA** per le relative categorie e classifiche di lavorazioni per le quali sono interessati a partecipare.

3. Attestazione del sistema di qualità aziendale per procedure di gara di importo pari o superiore alla III classifica così come definita dall'art. 63 comma 1 D.P.R. n. 207/2010;

4. Il possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo viene dichiarato dall'operatore economico al momento della presentazione della domanda di iscrizione caricando i modelli predisposti (facsimili – Allegato 2 per servizi e forniture e Allegato 3 per lavori allegati al presente Regolamento) regolarmente compilati in ogni parte e firmati digitalmente.

5. **D)** Resta salva la facoltà per il Comune di Massa di prevedere negli inviti da trasmettere agli operatori economici selezionati, nel rispetto dei principi di adeguatezza, logicità e proporzionalità, **eventuali ulteriori requisiti** il cui possesso dovrà essere appositamente autocertificato e comprovato.

Art. 6 - Domanda di iscrizione

1. Gli operatori economici di cui all'art. 4, devono presentare per via telematica al Comune

di Massa apposta domanda di iscrizione il cui modello è generato automaticamente dal sistema. (facsimile - Allegato 1 al presente Regolamento).

2. I soggetti di cui all'art. 4 possono proporre domanda di iscrizione all'Elenco con le seguenti limitazioni:

a) è vietato presentare domanda per la medesima sottocategoria sia a titolo individuale che quale componente di consorzi;

b) è vietato presentare domanda per la medesima sottocategoria quale componente di più consorzi;

c) è vietato presentare domanda di iscrizione da parte di soci, amministratori, ovvero dipendenti o collaboratori a progetto, che rivestano una qualsiasi delle predette funzioni in altre società che abbiano già presentato domanda di iscrizione all'Elenco.

In tutti i casi di cui alle lettere precedenti viene ritenuta valida e presa in considerazione solo la prima delle domande presentate dall'operatore economico richiedente l'iscrizione.

3. Solo in caso di società di capitali, è ammissibile la comunanza di uno o più soci tra due soggetti richiedenti l'iscrizione all'Elenco, purché tra gli stessi soggetti non intercorra un rapporto di collegamento o controllo ai sensi dell'art. 2359 cod. civ, come previsto dall'art. 80 comma 5, lett. m) del Codice.

4. Il Comune di Massa potrà effettuare controlli in merito alla violazione dei divieti di cui al presente articolo e, in caso di accertamento di violazione, provvederà alla rimozione dall'Elenco di tutti i soggetti coinvolti e vieterà la possibilità di iscriversi nuovamente fino ad 1 anno.

Art. 7 - Modalità di presentazione delle domande di iscrizione

1. La domanda di iscrizione va compilata on line seguendo esclusivamente la procedura di iscrizione telematica descritta nel successivo art. 8 del presente regolamento.

2. Non è ammessa la presentazione di domande di iscrizione in forma diversa (ad es. cartacea) da quella indicata nel precedente comma, diversamente, l'operatore economico è invitato a ripresentarla nelle forme idonee.

3. Ai fini della registrazione, della richiesta di iscrizione all'Elenco e del mantenimento della medesima, gli operatori economici devono essere in possesso di una casella di **posta elettronica certificata (PEC)** oltre che di **firma digitale** del legale rappresentante o altri soggetti muniti di procura speciale con rappresentanza.

4. Agli operatori che hanno inoltrato domanda è data comunicazione, di norma entro 30 giorni e comunque non oltre 90 giorni, all'indirizzo PEC indicato, dell'esito della procedura di iscrizione all'elenco.

Art. 8 - Procedura di iscrizione telematica

1. Per iscriversi al/agli Elenco/chi Operatori economici del Comune di Massa, gli operatori

economici devono collegarsi al link <https://comunemassa-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/e-registrarsi>.

2. Per effettuare la registrazione l'operatore economico deve accedere alla sezione "Area Riservata - Registrati" della pagina web sopra indicata e compilare i vari campi, completando le informazioni anagrafiche ivi richieste, al fine di ottenere le credenziali di accesso, utente e password, per accedere all'Area Riservata agli operatori economici.

3. L'operatore economico è tenuto a non diffondere a terzi le chiavi di accesso a mezzo delle quali verrà identificato dal Portale. La User ID e la Password sono personali e vanno conservate con cura. L'operatore economico si impegna comunque a non cederle a terzi e ad utilizzarle sotto la propria esclusiva responsabilità, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non recare pregiudizio al Portale, agli altri utenti ivi operanti e, in generale, a terzi.

4. Gli operatori economici si impegnano ad adottare tutte le misure tecniche e organizzative necessarie ad assicurare il corretto utilizzo, la riservatezza e la protezione degli strumenti informatici (User ID e Password) assegnati.

5. Gli obblighi assunti dagli operatori economici si estendono anche ai collaboratori, dipendenti e/o agenti degli operatori stessi.

6. Gli operatori economici si obbligano a comunicare immediatamente al Comune di Massa l'eventuale smarrimento o sottrazione di tali strumenti.

7. Per presentare la domanda di iscrizione l'operatore economico, una volta ottenute le credenziali di accesso e ritornato alla pagina principale del Portale Appalti, deve effettuare il login e andare alla sezione "Elenco operatori economici – bandi e avvisi di iscrizione", selezionare l'elenco degli operatori economici al quale intende iscriversi e dopo avere cliccato su "visualizza scheda" procedere completando le operazioni di iscrizione.

Art. 9 - Accertamento dei requisiti, inserimento nell'elenco e durata iscrizione

1. Il Comune di Massa, entro 30 giorni e comunque non oltre 90 giorni, dal ricevimento della domanda d'iscrizione con le relative dichiarazioni, procede alla verifica della completezza e correttezza della domanda di iscrizione presentata e delle dichiarazioni fatte dall'operatore economico circa il possesso dei requisiti, di ordine generale e di ordine speciale, limitandosi in tale fase alla verifica della sola documentazione attestante il possesso dei requisiti stessi. Le istanze di iscrizione sono esaminate, secondo l'ordine progressivo di ricezione della richiesta.

2. Il Comune di Massa si riserva, tuttavia, la facoltà di verificare, in qualsiasi momento, anche a campione, la veridicità di quanto dichiarato dagli operatori economici richiedenti l'iscrizione all'Elenco in merito al possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione stessa.

3. Tutte le comunicazioni in merito all'esito delle verifiche sono fatte agli operatori economici che hanno presentato domanda di iscrizione in via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata che gli stessi hanno inserito nel portale al momento della registrazione.

4. Nel caso in cui la documentazione presentata sia completa e l'operatore risulti in

possesso dei requisiti richiesti per la sottocategoria e la fascia di importo indicata, la richiesta di iscrizione è accolta e l'operatore economico è inserito nell'Elenco (o negli Elenchi) relativo/i alla categoria merceologica e sottocategoria per la quale ha fatto richiesta.

5. La domanda è respinta e non si procede all'iscrizione quando l'operatore abbia presentato una domanda incompleta o non sia in possesso di anche uno solo dei requisiti generali o tecnico-economici richiesti per l'iscrizione o abbia presentato dichiarazioni false o mendaci.

6. Qualora la domanda presentata o la documentazione allegata risultino incomplete o non esaustive, il Comune di Massa richiederà ulteriori informazioni indicando la documentazione e gli elementi mancanti, specificando il termine, di norma dieci giorni, entro cui l'operatore deve provvedere, sempre tramite il Portale Appalti, all'integrazione stessa. La mancata osservanza dei tempi o della modalità di risposta comporta il mancato accoglimento della domanda.

7. L'iscrizione comporta l'accettazione incondizionata di quanto contenuto nel presente regolamento e nelle sue eventuali integrazioni e modificazioni.

8. L'iscrizione ha validità permanente, previo rinnovo annuale (n. 365 giorni), salvo che non intervenga provvedimento di cancellazione o sospensione, secondo le modalità di cui al presente regolamento. Il sistema, 45 giorni prima del termine di rinnovo, invia una notifica all'operatore economico con l'avviso di rinnovo.

9. Per il rinnovo l'operatore economico sempre attraverso il Portale Appalti attesta, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.p.r. n. 445 e sotto la propria responsabilità penale, la permanenza di tutti i requisiti di ordine generale e speciale dichiarati al momento della presentazione della domanda di iscrizione all'Elenco.

Art. 10 - Iscrizione in ulteriori sottocategorie e fasce

1. L'operatore economico iscritto all'Elenco può chiedere, in ogni momento, l'estensione dell'iscrizione a ulteriori sottocategorie e/o diverse fasce d'importo, sempreché dimostri il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti dagli articoli precedenti.

Art. 11 - Obbligo di aggiornamento dei dati comunicati

1. E' fatto obbligo agli operatori economici iscritti di assicurare un continuo aggiornamento dei dati comunicati, delle dichiarazioni, nonché dei documenti o certificazioni, attestanti il possesso dei requisiti, inviati in fase di presentazione dell'istanza di iscrizione, e, di comunicare tempestivamente, e comunque non oltre 30 giorni dall'avvenuta modifica, ogni loro variazione, fornendo la documentazione necessaria ad attestare il permanere dei requisiti di qualificazione.

2. Il mancato tempestivo aggiornamento comporta l'automatica sospensione dall'Elenco e l'avvio della procedura prevista dall'art. 13.

3. Quando la variazione comporta il venir meno di uno o più dei requisiti di qualificazione previsti, il Comune di Massa cancella l'operatore dall'Elenco, secondo quanto previsto dal successivo art. 13 del presente regolamento.

Art. 12 - Verifica dei requisiti autodichiarati

1. I requisiti autodichiarati dall'operatore economico al momento della domanda di iscrizione all'Elenco sono comprovati e verificati ai sensi di legge nel corso delle singole procedure di volta in volta espletate per la stipulazione dei relativi contratti.

2. In particolare, in sede di presentazione dell'offerta, gli operatori economici invitati, attestano, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.p.r. n. 445 e sotto la propria responsabilità penale, la permanenza di tutti i requisiti di ordine generale e speciale dichiarati al momento della presentazione della domanda di iscrizione all'Elenco.

3. In questa fase il Comune di Massa applica le disposizioni di cui agli artt. 46 e 76 d.p.r. 445/2000, in relazione all'art. 483 c.p., con tutte le connesse conseguenze.

Art. 13 - Sospensione e cancellazione dall'elenco

1. Il Comune di Massa ha la facoltà di sospendere l'iscrizione degli operatori dall'Elenco nelle seguenti ipotesi:

a) mancata tempestiva comunicazione della documentazione atta a verificare il permanere dei requisiti di iscrizione in caso di variazioni;

b) negligenza o inadempimento nell'esecuzione dei contratti affidati a seguito di espressa segnalazione da parte del RUP di riferimento;

2. Il Comune di Massa ha altresì la facoltà di cancellare dall'Elenco gli operatori nei seguenti casi:

a) richiesta di cancellazione presentata dallo stesso operatore economico interessato o mancato rinnovo di iscrizione dopo la scadenza del termine annuale;

b) perdita dei requisiti di iscrizione;

c) mancata dimostrazione dei requisiti generali e speciali in occasione delle verifiche;

d) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate e/o errore grave nell'esercizio dell'attività professionale da parte dell'appaltatore e/o grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tali da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, a seguito di espressa segnalazione da parte del RUP di riferimento;

e) violazione commessa dall'operatore, dei principi previsti dal Codice di comportamento del Comune di Massa a seguito di espressa segnalazione da parte del RUP di riferimento;

f) mancata presentazione da parte dell'operatore di offerte a seguito di tre inviti in un biennio a seguito di espressa segnalazione da parte del RUP di riferimento;

g) presentazione di false dichiarazioni o false documentazioni sia nelle procedure di gara, sia nei subappalti a seguito di espressa segnalazione da parte del RUP di riferimento;

h) in tutti i casi in cui la normativa di riferimento prevede l'esclusione dai procedimenti di

affidamento a seguito di espressa segnalazione da parte del RUP di riferimento;

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, il responsabile dell'elenco comunica l'avvio del procedimento, tramite PEC contenente sintetica motivazione. Eventuali controdeduzioni devono pervenire entro massimo 30 giorni dal ricevimento della contestazione. Durante tale termine l'iscrizione è sospesa e l'operatore economico non può essere invitato alle procedure di gara eventualmente bandite dal Comune di Massa e/o alla stipula di contratti. Decorso tale termine, in mancanza di controdeduzioni valide, il responsabile dell'elenco adotta un provvedimento motivato con cui dispone la sospensione dell'iscrizione fino a 6 mesi o la cancellazione dell'iscrizione. Tale provvedimento è comunicato all'operatore tramite PEC e nei casi previsti all'ANAC.

4. La sospensione o cancellazione riguardano tutte le categorie/sottocategorie merceologiche e tutte le fasce per le quali l'operatore economico era stato iscritto.

5. Gli operatori economici cancellati dall'elenco non possono presentare una nuova domanda di iscrizione prima che sia decorso, a seconda della gravità dell'infrazione, un termine fino a 2 anni dall'adozione del provvedimento di cancellazione o un diverso termine previsto dai provvedimenti amministrativi o giudiziari che hanno interessato l'operatore iscritto.

6. Ai contratti in corso di esecuzione con l'operatore economico cancellato si applica la disciplina prevista dal codice in materia di risoluzione.

Art. 14 - Affidamenti a operatori iscritti all'elenco

1. L'Elenco è utilizzato per l'individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure di scelta del contraente poste in essere dal Comune di Massa ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) b) e c) del d.lgs. 50/2016 nonché per l'affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie nei casi previsti dalla normativa vigente.

2. Gli operatori economici iscritti nell'elenco, di volta in volta, nel corso di espletamento delle singole procedure, in base alle tipologie di prestazioni o alle categorie dei lavori e all'importo dei servizi, forniture o lavori da affidare, sono selezionati con **il criterio di rotazione in base a inviti su categoria [e classe] *, con accreditamento inviti virtuali.** Questo criterio presenta gli operatori in ordine inverso rispetto agli inviti accumulati sulla categoria o prestazione prevalente della gara [~~e sulla relativa classe~~]* e al numero di inviti virtuali accreditati dal momento dell'attivazione in elenco. [~~A parità di numero di inviti, gli operatori sono riordinati in ordine causale e automatico. Infatti il sistema, al fine di evitare che in fase di selezione le nuove iscrizioni possano beneficiare di un vantaggio di posizione rispetto agli operatori già inseriti in elenco, applica algoritmi di perequazione alle nuove iscrizioni.~~]*

3. Nel caso in cui il numero degli operatori iscritti nell'elenco e selezionabili è insufficiente rispetto al numero minimo richiesto dalla legge ovvero il RUP non lo ritiene idoneo ad assicurare una sufficiente concorrenzialità, resta salva la facoltà di ricorrere ad operatori economici non iscritti all'Elenco, ma individuati mediante apposite ricerche di mercato.

4. Gli operatori economici, come sopra selezionati, ricevono gli inviti a presentare offerte correlati della documentazione all'uopo necessaria mediante PEC e tramite

comunicazione riservata all'interno del Portale Appalti.

5. È possibile derogare ai criteri e agli indirizzi gestionali come sopra descritti nei soli casi in cui specifiche esigenze tecnico-operative ovvero di convenienza economica rendano necessarie o manifestamente opportune scelte diverse, che debbono essere di volta in volta adeguatamente motivate nella determinazione a contrattare.

6. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati (art. 36, comma 2, lett. b) e c) del Codice).

*** *disapplicato in attuazione del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti come di recente interpretato dal Consiglio di Stato con sent. n. 3831 del 6 giugno 2019***

Art. 15 - Pubblicità

1. Il presente Regolamento ed ogni sua eventuale modifica o integrazione sono pubblicati sito web del Comune di Massa all'indirizzo <https://comunemassa-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wpe> per effetto di tale pubblicazione si intendono conosciuti da tutti gli operatori economici iscritti.

2. L'Elenco, fatta salva la fase di prima costituzione in cui il numero di operatori economici iscritti è ancora in divenire, e, quindi a partire dal 1 gennaio 2010 sarà pubblicato sul sito web della stazione appaltante all'indirizzo <https://comunemassa-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp> e costantemente aggiornato.

Art. 16 - Responsabile del procedimento

1. La tenuta e gestione del/degli Elenco/chi è di competenza del Servizio Gare.
2. Il Responsabile della tenuta e gestione dell'Elenco è il Dirigente responsabile del Servizio Gare.

Art. 17 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'operatore economico iscritto deve attenersi a tutte le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ed imporre ai propri subfornitori e subcontraenti di ottemperare ai medesimi obblighi.

Art. 18 - Protocollo di legalità e codice di comportamento

1. Con l'iscrizione all'Elenco gli operatori economici dichiarano di ben conoscere ed accettare tutti gli obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti previsti nell'ambito del **Protocollo di Legalità** sottoscritto con la Prefettura di Massa Carrara e adottato dal Comune di Massa con deliberazione della Giunta Comunale n. 322 del 2015 nonché in materia di comportamento contenuti nel **Codice di Comportamento** approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 2014 e si impegnano alla piena osservanza dei principi, norme e standard ivi contenuti.

Art. 19 - Trattamento dati personali - Informativa (Art. 13 GDPR)

Facendo riferimento all'art. 13 regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

Titolare del trattamento è il Comune di Massa, in persona del sindaco pro tempore, e i relativi dati di contatto sono i seguenti: Comune di Massa, via Porta Fabbrica, 1, 54100 Massa, tel: + 39 0585 4901 – fax +39 0585 41245; PEC: comune.mass@postacert.toscana.it.

Il Responsabile della Protezione dei Dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è l'Avv. Nadia Gorà e i relativi dati di contatto sono i seguenti: mail consulenza@entionline.it.

Finalità del trattamento e base giuridica dei trattamenti. I dati forniti dai concorrenti vengono acquisiti per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per l'iscrizione all'Elenco e la partecipazione alla gara e, in particolare, delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti nonché per la redazione e la stipula del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati al Comune di Massa in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.

Il rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

Modalità del trattamento dei dati. Il trattamento dei dati è attuato tramite applicativo informatico centralizzato o della stazione appaltante e, episodicamente, con modalità cartacee.

Diritti dell'interessato. Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente al Comune di Massa. L'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, tra i quali quello di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati. I dati saranno trattati esclusivamente da:

- personale del Comune di Massa e da collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza al medesimo Comune di Massa in ordine al procedimento di tenuta elenco e di gara, anche per l'eventuale tutela in giudizio;
- Maggioli s.p.a e PA digitale in quanto fornitori dei servizi telematici gare, protocollo e dall'Istituto di Credito Bancario per l'accredito dei corrispettivi spettanti all'appaltatore;
- eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni giudicatrici e di collaudo che verranno di volta in volta costituite.

Inoltre, i dati potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, a ogni

altro soggetto che abbia interesse ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016 e della legge n. 241/1990, a tutti i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, agli organi dell'autorità giudiziaria e alle autorità preposte alle attività ispettive e di verifica fiscale ed amministrativa.

Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito "profilo del committente" del Comune di Massa, sezione "Amministrazione Trasparente".

Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Periodo di conservazione dei dati. Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del contratto.

Reclamo al Garante. Contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza di MonteCitorio n. 12, cap. 00186, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del regolamento (UE)2016/679.

Art. 20 - Foro competente

1. Le controversie relative all'applicazione del presente regolamento nonché quelle relative all'iscrizione, sospensione o cancellazione dall'Elenco sono di competenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana.

Art. 21 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua approvazione da parte del Consiglio Comunale ed è reso pubblico attraverso la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line e sul Portale Appalti sul sito web del Comune di Massa.

2. Da tale data sono abrogate le precedenti disposizioni del Comune di Massa che regolamentano la medesima materia e a partire dal 2019 ogni elenco o albo preesistente non avrà più alcuna rilevanza e sarà eliminato.